

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Istituto a Indirizzo Musicale

87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS)

Tel. 0981/957354 - FAX 0981/955092 – Via Orto S. Antonio Cod. Fisc.: 94006030780 –

Cod. Mecc. CSIC842008 Sito web: <https://www.icterranovadasibari.edu.it>

Email: csic842008@istruzione.it - Codice Univoco UFL1E5

Al personale in servizio

Al D. S.G.A.

Ai genitori degli alunni

All'albo

Al sito web

Oggetto: Disciplina dell'incompatibilità nel pubblico impiego. Autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi e svolgimento della libera professione

Con la presente si vuole richiamare l'attenzione sulla disciplina dell'incompatibilità e fornire indicazioni per la richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi e allo svolgimento della libera professione.

Il principio di carattere generale è che il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende.

La principale norma di riferimento è l'art. 53 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996; la violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego.

Sono previste tuttavia alcune eccezioni per il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% e la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione e di impartire, previa autorizzazione, lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto.

Sussistono casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.

Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono:

la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico.

Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;

il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio insegnante o istruttore di scuola

guida), l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici, l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Le attività pienamente compatibili che non necessitano di autorizzazione, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%, sono riferibili a:

- attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc.,
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
- la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato).

Sono compatibili ma devono essere autorizzate le attività riferite agli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale, le collaborazioni plurime con altre scuole, la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo, l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio, gli incarichi presso le commissioni tributarie e gli incarichi come revisore contabile.

L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio e previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.

Al personale docente, anche se a tempo pieno, per come accennato è consentito, previa autorizzazione, l'esercizio della libera professione a condizione che ciò non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che l'attività sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

L'esercizio della libera professione, in particolare, è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:

1. che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche
2. che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.

I limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall'art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140. La libera professione è un'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L'attività in parola dev'essere riconducibile alla regolazione giuridica della "professione intellettuale" di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione.

I redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 44 della Legge n. 412/1991. 3

I compensi percepiti nell'ambito dell'attività libero-professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all'I.V.A.

I dipendenti in regime di part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ATA che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

I dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il

patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell'art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).

Il personale interessato può presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione entro il 30 settembre 2026. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico e consegnata all'ufficio di segreteria o attraverso posta istituzionale.

Lo svolgimento di incarichi senza la prevista autorizzazione comporta per il funzionario responsabile del procedimento, infrazione disciplinare e nullità del provvedimento;

Il dipendente che svolge l'incarico in assenza di autorizzazione è responsabile disciplinarmente e il relativo compenso è versato, da questi o dall'erogante, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza.

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dalle richiamate norme di legge, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può, in quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati e come tali passibili di sanzioni.

Non volendo, questa Amministrazione derogare ai principi normativi, precisato che l'autorizzazione in questione può essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato, è onere di quest'ultimo informare i soggetti esterni che la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l'Amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione.

Data l'importanza dell'argomento, si chiede ai signori in indirizzo un'attenta lettura e valutazione di quanto sopra riportato anche ai fini delle necessarie incombenze relative all'anagrafe delle prestazioni nella quale è nominativamente iscritto il personale dipendente pubblico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Letizia Belmonte

Firmato Digitalmente

(ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate)